



Amici della Terra - ONLUS

Via Ippolito Nievo 62, 00153 Roma

Tel. +39 06 687 53 08 / Fax +39 06 683 08 610

www.amicidellaterra.it

Osservazioni e Proposte degli Amici della Terra

Consultazione sul documento del Ministero dello Sviluppo Economico “*Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei Certificati Bianchi*”

Roma, 29 Settembre 2015

Premessa

I certificati bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica, TEE) rappresentano un caso di eccellenza della politica energetico-ambientale italiana, adottato anche in Europa come riferimento per le politiche di promozione dell'efficienza energetica. Dopo un decennio di esperienza di avanguardia, la scadenza di aggiornamento e revisione di questo strumento, prevista dalla legge attraverso l'emanazione di nuove linee guida per il suo funzionamento, costituisce una tappa strategica per il raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030 di politica energetico ambientale e per l'attuazione della direttiva per la promozione dell'efficienza energetica.

Uno dei punti di forza del meccanismo dei certificati bianchi è stata la capacità di coinvolgere attivamente nello sforzo per la crescita dell'efficienza energetica il mondo delle utility soggette agli obblighi di risparmio energetico e di sviluppare il settore delle società di servizi energetici con la creazione di un nuovo mercato, nuove aziende, posti di lavoro oltre alla diffusione e alla crescita in Italia di un know how specializzato, ormai all'avanguardia a livello europeo, nei servizi per l'efficienza energetica rivolti alle imprese.

Per rinnovare il successo dei certificati bianchi dopo dieci anni dalla loro istituzione, occorre essere consapevoli della loro efficacia valutando il rapporto fra gli investimenti e i risultati e confrontandoli con quelli degli altri strumenti di politica energetico climatica adottati negli stessi anni. Occorre inoltre che siano adeguatamente valutate le opportunità offerte da questo strumento nel creare sinergie con le politiche economiche e industriali volte a superare la fase di crisi economica e con gli investimenti per rilanciare la competitività del Paese.

L'aggiornamento del meccanismo deve essere collocato nel processo di evoluzione delle politiche che prevede anche il rafforzamento di strumenti come le diagnosi energetiche, la qualificazione dei soggetti specializzati (ESCo - Energy Service Company ed EGE - Esperto Gestione Energia), i sistemi di misura dei consumi energetici, le informazioni agli utenti, la contrattualistica mirata (EPC - Energy Performance Contract).

Devono essere esaminate le criticità e le contraddizioni emerse nella gestione del meccanismo ma è soprattutto necessario individuare le soluzioni per un effettivo rilancio del suo funzionamento evitando un avvitamento burocratico che ne segnerebbe il depotenziamento e il declino.

Con questo spirito, nell'ambito della propria campagna “Efficienza Italia” gli Amici della Terra formulano le seguenti osservazioni al documento “*Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei Certificati Bianchi*”, reso disponibile il 30 luglio 2015 per la consultazione pubblica dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l'obiettivo di favorire un nuovo slancio delle politiche per la promozione dell'efficienza energetica.

Il documento posto in consultazione ha carattere di orientamento. In esso vengono prospettate linee generali di intervento con il fine di definire un indirizzo sulla base del quale formulare successivamente un vero e proprio articolato di linee guida per la gestione delle procedure di valutazione dei progetti di intervento e di rilascio dei titoli di efficienza energetica. Su queste basi è opportuno che, una volta predisposto un testo di articolato di linee guida, questo sia oggetto di una specifica consultazione.

Le proposte di intervento formulate nel documento di consultazione riguardano anche aspetti normativi di carattere generale della disciplina del meccanismo che dovranno essere oggetto di disposizioni diverse dall'articolato delle linee guida.

Inquadramento dei Certificati Bianchi nelle politiche dell'efficienza energetica

Obiettivi UE 2020 per l'efficienza energetica

E' necessario, preliminarmente, inquadrare il ruolo del meccanismo nell'ambito delle politiche per la promozione dell'efficienza energetica. In particolare è necessario che l'aggiornamento delle linee guida sia collocato nell'ambito degli obiettivi 2020 per l'efficienza energetica tenendo conto del loro attuale stato di conseguimento.

L'obiettivo quadro generale 2020 della UE¹ per il miglioramento dell'efficienza energetica è formulato in termini di riduzione del 20% dei consumi rispetto ad uno scenario 2005-2020 tendenziale². L'obiettivo è quindi il raggiungimento nel 2020 di un determinato livello nei consumi di energia primaria.


Per conseguire tale obiettivo ogni paese membro deve adottare un obiettivo indicativo che può essere formulato sia in termini di riduzione dei consumi che di risparmio energetico o di riduzione dell'intensità energetica. Per rendere confrontabili e valutabili nel loro complesso i diversi obiettivi adottati a livello nazionale, rispetto all'obiettivo quadro generale della UE, i paesi membri devono formulare il proprio obiettivo anche sotto forma di livello dei consumi di energia primaria e finale da raggiungere nel 2020.

L'Italia ha stabilito obiettivi indicativi nazionale 2020 di risparmio energetico sia in termini di energia primaria che finale. Tali obiettivi di risparmio consistono nella riduzione, dal 2010 al 2020, di 20 Mtep di consumi di energia primaria e 15,5 Mtep di consumi finali, rispetto all'andamento dello scenario SEN 2010-2020, in assenza di nuovi interventi. In base alle elaborazioni della SEN e del PAEE 2014 il livello obiettivo per il 2020 dei consumi di energia primaria è di 158 Mtep mentre per i consumi finali è di 126 Mtep.

¹ Articoli 1 e 3 della direttiva 2012/27/UE

² Primes 2008

Figura 1. Consumi di energia 1990-2014 e obiettivi 2020 di efficienza energetica



Fonte: elaborazione e stime Amici della Terra Italia su dati Eurostat, MSE.

Nella formulazione di questi obiettivi, la riduzione dei consumi è considerata solo come effetto dei risparmi di energia derivanti da miglioramenti dell'efficienza energetica. Sulla base di questa ipotesi, lo scenario-obiettivo della SEN e del PAEE 2014, nel 2020, porta ad una riduzione rispetto dei consumi del 24%, superiore cioè a quella dell'obiettivo quadro della Direttiva.

Tale impostazione degli obiettivi di efficienza energetica non considera adeguatamente la crisi economica che ha contribuito in larga parte al crollo dei consumi di energia per la riduzione delle attività produttive dovuta sia a fattori congiunturali che strutturali, come nel caso delle delocalizzazioni.

I consumi di energia primaria dell'Italia nel 2012 (155,3 Mtep) erano già al di sotto dell'obiettivo 2020 fissato dalla SEN, sia in termini di livelli assoluti (158 Mtep), che in termini di riduzione percentuale rispetto allo scenario tendenziale (-23,5%). Tale trend è proseguito fino a tutto il 2014: si stima che i consumi nazionali di energia primaria siano stati pari a circa 149,4 Mtep con una riduzione del 29,7% rispetto ai dati per l'Italia dello scenario tendenziale UE 2005-20120 (**Figura 1**).


Come evidenziato dagli Amici della Terra in altre occasioni, questi dati avrebbero dovuto indirizzare una ridefinizione degli obiettivi delle politiche di efficienza energetica basandosi su indicatori come l'intensità energetica, sia a livello globale che settoriale, in modo da inquadrare e valutare più correttamente i risultati degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica in termini anche di risparmi di energia.

Obiettivi per l'efficienza energetica e certificati bianchi

Il PAEE 2014 e il Dlgs n. 102/2014 collocano il ruolo del meccanismo dei certificati bianchi all'interno degli obiettivi nazionali indicativi 2020 di risparmio energetico da conseguire

tra il 2011 e il 2020. In particolare, per quello che riguarda i risparmi annuali da conseguire nei consumi finali di energia (15,5 Mtep/a), il PAEE 2014 assegna ai certificati bianchi il compito di conseguire risparmi per 5,45 Mtep/a pari al 32,5 % dell’obiettivo complessivo (Figura 2).

Figura 2. Obiettivo indicativo nazionale 2020 (2011-2020) di risparmio energetico e stato di attuazione al 2013 (2011-2013) (Tep/a di energia finale)



Fonte: elaborazione Amici della Terra Italia su dati ENEA e MSE.

Rispetto agli obiettivi nazionali indicativi 2020 di risparmio in termini di consumi finali da conseguire tra il 2011 e il 2020, il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di efficienza energetica, in Italia, viene condotta dall’ENEA³. Secondo i dati più recenti elaborati dall’ENEA e comunicati⁴ dal MSE alla UE, nei tre anni dal 2011 al 2013, sono stati conseguiti 3,19 Mtep/a di risparmi di energia finale pari al 20,6% dell’obiettivo di 15,5 Mtep/a atteso per il 2020. In questo triennio i risparmi annui conseguiti con il meccanismo dei certificati bianchi sono stati 1,61 Mtep/a, pari a circa la metà del risparmio complessivo conseguito in questo periodo.

Accanto all’obiettivo indicativo 2020, la Direttiva 27/UE/2012, in base all’articolo 7, prevede che gli Stati membri fissino un obiettivo 2020 cumulativo di risparmio energetico finale da conseguire tra il 2014 e il 2020 di carattere vincolante. La direttiva indica i criteri con cui determinare un valore minimo di questo obiettivo correlato ai consumi finali di energia. Tale obiettivo può essere conseguito tramite i regimi obbligatori di efficienza energetica, come i Certificati Bianchi, o attraverso altri incentivi per l’efficienza energetica.


L’Italia con il PAEE 2014 e la notifica⁵ alla Commissione per l’attuazione dell’articolo 7 ha definito il proprio obiettivo vincolante di risparmio energetico da conseguire tra il 2014 e il 2020, e ha scelto di utilizzare come strumenti il meccanismo dei certificati bianchi, le detrazioni fiscali e il conto termico (Figura 3).

³ RAEE 2015 ENEA

⁴ “Relazione annuale sull’efficienza energetica 2015” MSE aprile 2015.

⁵ “Applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sui regimi obbligatori di efficienza energetica – Notifica del metodo”: MSE, 4 giugno 2014.

Figura 3. Obiettivi 2014-2020 di risparmio energetico ex art. 7 dir. 2012/27/UE (Tep/a di energia finale)



Fonte: elaborazione e stime Amici della Terra Italia su dati MSE.

Osservazioni di carattere generale

Per conseguire tale obiettivo⁶ vincolante, il PAEE 2014 prevede che, secondo la progressione mostrata dalla figura 3, nel 2014 siano stati conseguiti 0,85 Mtep/a di risparmi nei consumi finali di energia per arrivare fino a 6,75 Mtep/a nel 2020. Sempre secondo le previsioni del PAEE 2014 il 62% dei risparmi necessari a conseguire questo obiettivo, nei sette anni, dovrebbero essere generati dal meccanismo dei Certificati Bianchi. In base ai dati provvisori forniti dal MSE alle UE con la "Relazione annuale sull'efficienza energetica 2015", nel 2014, ai fini dell'obiettivo ex art. 7 della Direttiva 2012/27/UE, sarebbero stati conseguiti circa 0,76 Mtep annui di risparmi di cui il 78% (0,6 Mtep/a) da Certificati Bianchi, il 22% da detrazioni fiscali (0,16 Mtep/a) e un contributo molto limitato dal Conto Termico. Rispetto al risultato conseguito dai Certificati Bianchi nel 2014, si osserva che questo dovrà essere sette volte superiore nel 2020 e cioè pari a 4,3 Mtep/a di risparmi di consumi finali di energia.

Presupposti normativi per l'emanazione delle nuove linee guida per i certificati bianchi

L'emanazione di nuove linee guida è prevista dal DM 28 dicembre 2012, che disciplina il meccanismo dei certificati bianchi per il periodo 2013-2016, e dal Dlgs n. 102/2014. Il comma 5 dell'art. 4 del DM 28 dicembre 2012 stabilisce che con apposito DM entro il 31 dicembre 2015 vengano determinati gli obiettivi del meccanismo per il periodo 2017-2020. Il comma 2 dell'art. 6 del DM 28 dicembre 2012 prevede con apposito DM si provveda all'adeguamento delle linee guida previo svolgimento di una consultazione pubblica. Il comma 5 dell'art. 7 del Dlgs n. 102/2014 e s.m.i. prevede l'aggiornamento delle linee guida con la finalità di migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con modifiche alle

⁶ L'obiettivo formulato in base all'articolo 7 della direttiva è di circa 25 Mtep di risparmi finali cumulati da conseguire come somma di quelli conseguiti annualmente nei sette anni dal 2011 al 2020.

soglie dimensionali, valorizzazione di misure comportamentali e prevenzione di comportamenti speculativi. Lo stesso comma 5 prevede che, qualora non vengano raggiunti gli obiettivi in base agli obblighi del DM 28 dicembre 2012, si introducano misure di potenziamento del meccanismo in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica.

Oltre a succitati riferimenti normativi, **il ruolo attribuito al meccanismo ai fini dell'obiettivo 2020 di risparmio energetico ex art. 7 della Direttiva e i risultati dei risparmi energetici conseguiti a questo fine negli ultimi anni, diventa un riferimento essenziale per orientare le scelte di consolidamento e potenziamento da effettuare con le nuove linee guida.**

Obiettivi 2017-2020 per il meccanismo dei certificati bianchi e obiettivi generali per l'efficienza energetica 2020

E' indispensabile che, contestualmente alle nuove linee guida per il funzionamento del meccanismo, vengano definiti gli obiettivi di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016 (2017–2020) a carico dei soggetti obbligati in modo da offrire uno scenario di stabilità complessiva, insieme alle nuove regole, per gli operatori coinvolti.

Il meccanismo è nato in Italia come obbligo di risparmio energetico per gli operatori delle reti di distribuzione (gas e elettricità) basato sui volumi di energia distribuiti. La scelta di meccanismi con obiettivi di risparmio energetico a carico degli operatori energetici è stata confermata anche dalla Direttiva 2012/27/UE, che ha previsto l'adozione di meccanismi analoghi all'esperienza italiana dei certificati bianchi anche per gli altri paesi dell'UE.

Oggi, la definizione dei nuovi obblighi per il periodo 2017-2020, insieme alle nuove linee guida, deve prioritariamente essere finalizzata al conseguimento dell'obiettivo 2020 di risparmio energetico previsto dall'art.7 della Direttiva e alla determinazione di condizioni di equilibrio di mercato nel funzionamento del meccanismo, che consentano di mantenere e migliorare un elevato grado di costo/efficacia nella promozione dell'efficienza energetica.

In questa chiave è necessario che venga esplicitato con maggiore chiarezza il criterio con cui oggi viene calcolato il risparmio energetico annuale di energia, contabilizzato dall'ENEA, ai fini dell'articolo 7 della Direttiva come risultato ottenuto dal meccanismo. Infatti il dato non corrisponde ai risparmi di energia contabilizzati dal GSE con i criteri stabiliti dalle attuali linee guida che, ad esempio, considerano risparmi anche gli usi di fonti rinnovabili in quanto consumi evitati di fonti fossili. Questo elemento di maggiore chiarezza è indispensabile per poter valutare il rapporto tra i nuovi obiettivi 2017-2020 in termini obblighi per i distributori e il ruolo attribuito al meccanismo nel conseguimento dell'obiettivo 2020 di risparmio energetico previsto dall'articolo 7 della direttiva.


Efficacia ed efficienza del meccanismo

In base ai dati forniti da ENEA e dalla SEN il rapporto costo-efficacia del meccanismo dei Certificati Bianchi è il migliore se confrontato con quello degli altri principali strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica (**Figura 4**), in particolare rispetto a quello delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Bonus del 55-65%).

Il costo-efficacia dei certificati bianchi è di circa 8,5 € per MWh di risparmi di consumi finali di energia mentre, nel caso delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, è otto volte superiore, pari a circa 68 € per MWh risparmiato. Il costo efficacia

dei certificati bianchi è molto vantaggioso anche rispetto a quello stimato dalla SEN per il Conto Termico, pari a 35 € per MWh di energia finale risparmiata.

Figura 4 Costo efficacia degli incentivi per l'efficienza energetica (€/MWh di energia finale risparmiata)



Fonte: elaborazione Amici della Terra su dati ENEA e SEN

E' inoltre indispensabile tenere conto che gli oneri di funzionamento del meccanismo sono a carico delle bollette degli utenti tramite le componenti di oneri generali mentre le detrazioni sono finanziate tramite la fiscalità generale. In questa chiave, una più chiara valutazione dell'andamento dei costi e dell'efficacia dovrebbe essere alla base delle definizioni dei nuovi obiettivi per i soggetti obbligati e delle nuove linee guida per il funzionamento del meccanismo.

I futuri sviluppi del meccanismo dei certificati bianchi per periodo 2017-2020, in termini di obiettivi/obblighi devono essere orientati a consolidare un meccanismo che persegue un obiettivo di reale efficienza energetica, e quindi non solo una diminuzione dei consumi, ma soprattutto risparmi di energia che corrispondano ad miglioramento dell'intensità energetica nei vari settori di utilizzo dell'energia e un miglioramento della competitività del Sistema paese.

Il meccanismo nello scenario degli strumenti delle nuove politiche per l'efficienza energetica

E' indispensabile attivare tutte le sinergie possibili tra il meccanismo dei certificati bianchi e i nuovi strumenti di intervento per la promozione dell'efficienza energetica previsti dal Dlgs n. 102/2014. Ciò contribuirà a facilitare e potenziare la gestione del meccanismo dei Certificati Bianchi.

La scelta già compiuta di riservare, da novembre 2016, l'accesso al meccanismo alle società di servizi energetici certificate come ESCO in base alla norma UNI CEI 11352, costituisce un primo passo in questa direzione. In questa chiave potrebbe essere valorizzata anche la figura degli Esperti di Gestione dell'Energia (EGE) certificati in base alla norma UNI CEI 11339.

Il maggior grado di qualificazione dei soggetti coinvolti nel meccanismo è un presupposto per valorizzare il ruolo attribuito dalla direttiva UE e dal Dlgs n.102/2014 alle diagnosi energetiche per le quali di recente è stata aggiornata la normativa tecnica con le norme UNI CEI EN 16247.

La disponibilità di rapporti di diagnosi energetica qualificate in termini di monitoraggio ex ante, la determinazione della baseline e l'individuazione delle misure di intervento adeguatamente corredate sotto il profilo tecnico ed economico possono facilitare la predisposizione, la valutazione e il controllo di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi.

Si considera quindi fondamentale l'ipotesi prospettata nella sezione 8 del documento di consultazione i cui si propone di agevolare le procedure di valutazione per il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica per i progetti basati su diagnosi energetiche qualificate. Ciò consentirebbe di valorizzare le diagnosi energetiche che dovranno essere effettuate dalle imprese obbligate entro dicembre 2015 in base all'articolo 8 del Dlgs n. 102/2014; ma costituirebbe anche un importante incentivo alla diffusione delle diagnosi energetiche in modo qualificato presso imprese e soggetti non obbligati.

Osservazioni su punti specifici del documento di consultazione

Soggetti ammissibili e modalità di accesso (punto 3)

E' condivisibile l'esigenza di introdurre requisiti di qualificazione dei soggetti che accedono ai certificati bianchi sia sotto il profilo dell'affidabilità che della responsabilità. Al contempo è necessario che non venga preclusa la flessibilità che è alla base del meccanismo. Appare quindi eccessivo rendere obbligatoria la presentazione diretta dei progetti da parte soggetti abilitati se questi intendano invece avvalersi di soggetti terzi come le società di servizi energetici certificate ESCO in base alla UNI CEI 11352. Anche per ciò che riguarda l'affidabilità e la solidità economico-finanziaria delle ESCO coinvolte nel meccanismo è necessario che vengano individuati requisiti con carattere di proporzionalità senza introdurre barriere eccessive che restringerebbero inutilmente il perimetro degli attori e delle potenzialità di intervento.

Revisione delle modalità di riconoscimento dei TEE (punto 4)

Si condivide la necessità di eliminare i rischi legati all'attribuzione dei TEE con modalità che non siano chiaramente collegate all'effettivo conseguimento di risparmi energetici nei progetti ammessi al meccanismo.

Tra le due opzioni proposte per superare questa criticità la prima appare più adeguata anche in chiave di semplificazione della gestione amministrativa.

In chiave di integrazione tra politiche ambientali e politiche industriali si ritiene essenziale che le nuove modalità di riconoscimento dei TEE abbiano un carattere di flessibilità in modo da assicurare un sostegno incentivante efficace anche agli interventi a più elevate intensità di capitale e maggiore vita tecnica, in particolare nei processi produttivi del settore industriale.

Addizionalità (punto 5)

L'addizionalità costituisce un elemento qualificante che ha caratterizzato il meccanismo fin dalla sua nascita.

Il carattere di addizionalità dei risparmi di energia degli interventi previsto dal meccanismo è riferito ai risparmi energetici ottenuti con interventi che vanno oltre gli standard obbligatori o di mercato negli utilizzi dell'energia. Sono quindi ammissibili solo gli interventi che generano risparmi addizionali di energia.

Con le nuove linee guida il carattere addizionale del risparmio energetico sostenuto con i TEE deve essere attualizzato e valorizzato fornendo riferimenti chiari che possano orientare la definizione dei progetti di intervento e le scelte degli operatori.

A questo fine è opportuno che vengano valorizzati tutti gli strumenti già disponibili come riferimento per l'individuazione di parametri rispetto ai quali valutare i risparmi energetici di carattere addizionale, come ad esempio quelli forniti dalla direttiva IPPC in termini di requisiti energetico-ambientali delle migliori tecnologie disponibili che devono essere adottate obbligatoriamente nei processi produttivi dei diversi settori industriali.

Utilizzando riferimenti già disponibili o, dove è possibile, individuando tramite indagini di mercato i parametri di riferimento per la determinazione dei risparmi addizionali da utilizzare con le nuove linee guida deve essere reso disponibile un “catalogo” di tali riferimenti.

Ciò ridurrebbe le incertezze per i presentatori degli interventi e aumenterebbe la trasparenza nella valutazione dei progetti per chi ha il compito di valutarli.

Ambiti di applicazione (punto 6)

L'indirizzo stabilito con la SEN e il DM 28 febbraio 2012 di orientare l'utilizzo del meccanismo verso il settore industriale ha avuto successo. Oggi il meccanismo è diventato uno strumento che integra le politiche per l'efficienza energetica con le politiche industriali di miglioramento della competitività del settore manifatturiero. E' indispensabile consolidare questo successo e che le nuove linee guida adottino soluzioni che non compromettano la flessibilità necessaria per uno strumento di promozione dell'efficienza energetica nei processi produttivi che per loro natura in molti casi non sono standardizzabili.

In particolare si evidenziano le seguenti osservazioni.

- Pur condividendo l'obiettivo di perseguire il coordinamento tra i diversi strumenti di promozione dell'efficienza energetica, come le detrazioni fiscali e conto termico, ciò non deve precludere l'utilizzo dei certificati bianchi nei diversi settori. In particolare negli ambiti in cui si evidenziano elevate opportunità di miglioramento come ad esempio gli interventi di riduzione dell'utilizzo di carburanti nei trasporti e gli interventi di riqualificazione energetica negli edifici sia di tipo residenziale che terziario. **Si ritiene che il meccanismo debba essere aperto a interventi in tutti i settori in cui può risultare efficace.**
- Il documento non menziona tra gli interventi ammissibili lo sviluppo delle reti per il teleriscaldamento. Contemporaneamente è stata predisposta una bozza di DM che prevede la revoca della specifica scheda tecnica che ha consentito fino ad oggi ai certificati bianchi di avere **un ruolo significativo nella promozione del teleriscaldamento**. L'orientamento del Governo sembra quindi essere quello di non utilizzare più i certificati bianchi per questa tecnologia senza varare misure

alternative, e quindi lasciando il settore senza strumenti di sostegno. Si ritiene indispensabile, mantenere il sostegno al teleriscaldamento tramite i certificati bianchi, con i criteri previsti dalla direttiva 2012/27/UE, fino al varo di nuovi strumenti di promozione per questo settore.

- L'orientamento espresso dal documento sull'inquadramento degli interventi che utilizzano fonti rinnovabili nell'ambito del meccanismo è concettualmente condivisibile nell'ottica di fare chiarezza e distinguere i miglioramenti di efficienza dall'utilizzo delle FER. In questo caso se i TEE riconoscessero solo i risparmi di energia potrebbe però cadere l'incompatibilità con i regimi di sostegno per rinnovabili.

Diagnosi energetiche e certificati bianchi (punto 8)

Per rendere operativa la sinergia tra il processo di promozione e diffusione delle diagnosi energetiche presso le imprese dovrebbero essere resi disponibili documenti di orientamento per favorire la stesura delle misure di miglioramento energetico dei rapporti di diagnosi in modo che questi possano individuare gli interventi con le caratteristiche che potrebbero beneficiare dei certificati bianchi. In particolare tali documenti di orientamento dovrebbero specificare i requisiti dei rapporti di diagnosi che potrebbero consentire un'interfaccia operativa per facilitare l'accesso al meccanismo in termini di: caratteristiche del monitoraggio ex ante, individuazione della baseline e carattere di addizionalità dei risparmi ottenibili dalle misure di intervento per il miglioramento dell'efficienza energetica. Le diagnosi energetiche caratterizzate da questi elementi dovrebbero consentire un accesso agevolato al meccanismo in termini di semplificazione burocratica e/o premialità.

Trasparenza, semplificazione amministrativa e verifiche (punti 9 e 11)

La semplificazione amministrativa e la gestione delle verifiche, nelle nuove linee guida, devono valorizzare la chiarezza e la funzionalità legate al superamento delle attuali criticità come quelle connesse al disallineamento tra vita tecnica e vita utile degli interventi.

In particolare si osserva che:

- è indispensabile fornire **certezza dei tempi e delle regole** di svolgimento delle procedure di valutazione degli interventi, con garanzie per i proponenti analoghe a quella assicurate dalla disciplina generale dei procedimenti della pubblica amministrazione.
- le nuove linee non devono prevedere procedure di verifica che si possano tradurre in cambiamento dei criteri di valutazione con carattere retroattivo; la mancanza di chiarezza su questo punto rischia di minare la funzionalità del meccanismo;
- la disciplina delle verifiche delle nuove linee guida deve essere basata sul criterio di **proporzionalità tra gravità delle irregolarità e sanzioni previste**;
- sotto il profilo della **trasparenza** si ritiene necessario garantire sia ai proponenti, che al pubblico interessato, l'accesso agli atti inerenti le procedure di valutazione degli interventi e delle attività di verifica e ispezione.